

COMUNE DI CALASETTA

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

REGOLAMENTO TOSAP

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 93 del 25/09/1995

Adeguato e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 28/03/2009

Testo in vigore dal 01/01/2009.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni. Il regolamento bilancia l'interesse all'utilizzo pubblico del suolo, che è prevalente, e quello dell'utilizzo da parte del privato, che è subordinato.

Art. 2 – Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere di immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Non sono soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strada statali che attraversano il centro abitato del Comune in quanto il Comune ha una popolazione inferiore a diecimila abitanti.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

6. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizio.

Art. 3 – Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione o, in assenza, sulla base dell'effettiva superficie occupata.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4- Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto.

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente Art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.

2. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presentate ai sotto indicati uffici:

a. per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile, all'Ufficio Tecnico;

b. per le occupazioni permanenti con distributori di carburante all'Ufficio Tecnico;

- c. per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, all'Ufficio di Polizia Municipale;
- d. per le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;
- e. per le occupazioni permanenti, con manufatti od altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Tecnico;
- f. per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture o cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto d, riguardanti l'esercizio di attività commerciali, pubblici esercizi, mercati, fiere, installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, culturali, ricreative, sportive e simili, all'Ufficio Polizia Municipale;
- g. per occupazioni temporanee effettuate con tavolini, ponteggi e simili all'Ufficio di Polizia Municipale;
- h. le strutture, i ripari, le delimitazioni del suolo occupato, devono essere conformi alla disciplina urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, nonché canoni estetici e funzionali, tali da non sconfinare nel degrado urbano e nell'irrazionalità.

3. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai responsabili degli Uffici di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla giunta comunale.

4. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, oltre al codice fiscale del condominio, del nominativo del condomino o condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'Art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

6. per il pagamento della tassa si applica il successivo Art. 13 comma 3.

7. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a. superficie concessa in uso esclusivo, tipo ed ubicazione dell'occupazione;
- b. misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c. durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
- d. adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche quella di versamento delle rate successive;
- e. misura del deposito cauzionale, ove previsto.

Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione della tassa dovuta, sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.

8. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

9. In caso di occupazioni abusive, tutte le spese relative alla rimozione e alla custodia del materiale rimosso, sono a carico del soggetto che abusivamente ha occupato gli spazi o le aree pubbliche.

Art. 5 – Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa pagata, limitatamente alla quota di essa riferita alle mensilità successive a

quella in cui ha luogo la revoca stessa.

2. La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente Art. 4, comma 3.

3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo Art. 13, comma 9.

Art. 6 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;

b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in due categorie come da allegato al presente regolamento e nelle seguenti proporzioni:

prima categoria 100%

seconda categoria 50%

per le occupazioni di suolo pubblico dovute a mercati e fiere si applica la tariffa di prima categoria;

4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione (limitatamente alla parte eccedente i 1000 metri quadrati). Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 7- Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale, entro i limiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n° 507 del 1993 e successive modificazioni; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 30%.

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte del sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 6.

2. Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50%; per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%;

3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. La superficie da assoggettare alla tassa per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata alla fonte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
5. La tassa relativa ai passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita domanda al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
6. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 8 – Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie risultante dal provvedimento autorizzatorio e per le occupazioni abusive a quella effettivamente occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.
2. La tassa si applica, in relazione alle giornate di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta Comunale, entro i limiti stabiliti dall'Art. 45 D.L.vo 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni; la tariffa giornaliera è ridotta del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 12 ore. (A titolo esemplificativo per il mercato la cui occupazione ha una durata inferiore alle 12 ore, la tariffa applicabile è pari alla misura giornaliera ridotta del 30%).
Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta del 30%. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,129 al metro quadrato per giorno e a € 0,78 al metro quadrato per giorno per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili le tariffe sono ridotte del 70% rispetto a quelle ordinarie. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è aumentata del 30%.
4. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
Sono ridotte dell'ottanta per cento le tariffe per le occupazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale aumentata del 10%.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.
8. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo Art. 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 4 in quanto applicabili.

Art. 9 – Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo Art. 10

Art. 10 – Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprasuolo.

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La tassa va determinata in base alla tariffa approvata come indicato dall'Art. 54 D.L.vo 15.12.1997 n° 446 e successive modificazioni.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 11 – Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione della tassa.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dall'Art. 48 D.L.vo 15.11.1993 n° 507 e successive comunicazioni.
2. La tassa per le occupazioni di cui al comma 1 è graduata in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località e frazioni:
 - centro abitato;
 - zona esterna;
 - zone periferiche;
 - frazioni.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura di capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa, nella misura stabilita da presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente Art. 7.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale, come indicato dall'Art. 48 D.L.vo 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni.

Art. 12 – Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

a. le occupazioni effettuate dallo o per conto dello Stato, delle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'Art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n°917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;

c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di Polizia Urbana e Amministrativa e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e. le occupazioni di aree cimiteriali a scopo non lucrativo;

f. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

g. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;

h. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 13 – Criteri orientativi per il rigetto delle istanze.

Non possono trovare accoglimento le domande:

a. non sorrette da un apprezzabile interesse, che abbiano l'effetto di limitare l'uso pubblico del suolo senza apprezzabile e consistente interesse da parte del richiedente;

b. quando osti un interesse pubblico prevalente, sia esso connesso con la sicurezza e speditezza del traffico pedonale e veicolare, sia con ragioni igieniche o altre specificamente indicate, ivi compresa la possibilità di occupare uno spazio vicino che arrechi minore pregiudizio all'interesse pubblico;

c. in prossimità di strutture pubbliche o di rilevante interesse pubblico che per varie ragioni debbono poter godere di un adeguato spazio libero circostante.

Art. 14 – Versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti, il responsabile dell'Ufficio concedente deve inviare copia dell'atto di concessione all'Ufficio Tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune.
6. Per le occupazioni temporanee il responsabile dell'Ufficio concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa. Il pagamento della tassa è da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
7. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 12,00 per le occupazioni permanenti ed € 3,00 per le occupazioni temporanee.
8. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad € 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, semprechè la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
9. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile dell'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente Art. 4.

Art. 15 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

1. I responsabili degli Uffici di cui al precedente Art. 4, controllano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 8 del precedente Art. 4, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, della tassa e relativi interessi e sanzioni.
2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la rescissione coattiva delle procedure di cui al comma 6 dell'Art. 52 D.L.vo 15.12.1997 n° 446 e successive modificazioni.
3. I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Il rimborso non è dovuto quando la somma da rimborsare risulta inferiore ad € 12,00.

Art. 16 – Sanzioni e interessi.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.
2. Per la infedele denuncia si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 25800.
3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.
5. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2, si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'Art. 20, commi 4 e 5, del D.L.gs.. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.

Art. 17 – Funzionario responsabile.

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 18 – Abrogazione di norme.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti norme del vigente regolamento T.O.S.A.P., nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con il presente regolamento.

Art. 19 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio.

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag 2
Art. 2 – Oggetto della tassa	pag. 2
Art. 3 – Soggetti attivi e passivi	pag. 2
Art. 4 – Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto.	pag. 2
Art. 5 – Revoca delle concessioni.	pag. 3
Art. 6 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di destinazione. Graduazione e determinazione della tassa.	pag. 4
Art. 7 – Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.	pag. 4

Art. 8 – Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.	pag. 5
Art. 9 – Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo. Disciplina.	pag. 6
Art. 10 – Criteri di determinazione della tassa per l’occupazione del sottosuolo e soprasuolo.	pag. 6
Art. 11 – Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione della tassa.	pag. 6
Art. 12 – Esenzioni.	pag. 7
Art. 13 – Criteri orientativi per il rigetto delle istanza.	pag. 7
Art. 14 – Versamento della tassa.	pag. 8
Art. 15 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.	pag. 8
Art. 16 – Sanzioni e interessi.	pag. 9
Art. 17 – Funzionario responsabile.	pag. 9
Art. 18 – Abrogazione di norme	pag. 9
Art. 19 – Entrata in vigore.	pag. 9